



F U N G H I

per maggiore informazione della popolazione, riprendiamo qui di seguito le disposizioni in vigore circa la protezione dei funghi

⇒ **Ordinanza cantonale sulla protezione dei funghi**

in base agli art. 12 e 18 della legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975

art. 1 Campo di validità

L'ordinanza disciplina insieme con le relative disposizioni della legge per la protezione delle piante e dei funghi la raccolta di qualsiasi specie di funghi che cresce allo stato selvatico nel Cantone dei Grigioni. Essa vale per l'intero territorio del Cantone

art. 2 Giorni di protezione

Dal 1° al 10 di ogni mese è vietato raccogliere funghi di qualsiasi specie.

art. 3 Divieto notturno di raccolta

Tra le 20.00 e le 08.00 è vietato raccogliere funghi di qualsiasi specie.

art. 4 Contingente giornaliero

Una persona può raccogliere al massimo complessivamente 2 kg di funghi di qualsiasi specie al giorno.

art. 5 Zone di protezione

Nei seguenti Comuni vi sono zone di protezione, in cui è vietato raccogliere funghi:

Avers, Bergün/Bravuogn, Bonaduz, Disentis/Mustér, Flerden, Lohn, ***Lostallo***, Malans, Mathon, Pontresina, Poschiavo, Samedan, Scharans, Soazza, Splügen, Tujetsch

art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997

⇒ **Zone di protezione *Lostallo***

L'Assemblea comunale del 9 maggio 1975 ha deciso di dichiarare, conformemente all'art. 12 della legge sulla protezione delle piante e dei funghi **tutta la sponda sinistra** della valle zona di divieto di raccolta di funghi. Per il resto del territorio comunale vigono le prescrizioni cantonali.

Questa decisione, approvata dal Governo cantonale con decreto N. 1250 dell'8 giugno 1976, è tuttora in vigore.